

registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona del Direttore Generale Dottor _____, domiciliato per la carica in Torino presso la sede sociale, a ciò facoltizzato per procura a rogito Notaio Riccardo Cinque di Torino, in data 3.4.2020, rep. n. 36508, registrata a Torino in data 6.4.2020 n. 14330. Giusta autorizzazione del Consiglio di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione del 16/12/2020, nel seguito “Finpiemonte”; nel seguito, ove congiuntamente, anche “le Parti”,

PREMESSO CHE

a) con Legge regionale 26 luglio 2007 n. 17, che ha disciplinato la riorganizzazione di Finpiemonte, la Regione ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, svolgente attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) ai sensi dell’art. 2, comma 4 della predetta legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 hanno sottoscritto la “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.a.” (nel seguito Convenzione Quadro), successivamente integrata con D.G.R. n.17-2516 del 30 novembre 2015, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;

c) ai sensi dell’art. 5 bis dello Statuto Sociale (Controllo Analogico), “in quanto strumento esecutivo della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti, la Società è soggetta al controllo analogo della Regione Piemonte ai sensi

	delle disposizioni vigenti approvate con D. Lgs. 175/2016 e s.m.i, e riceve	
	l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale	
	mediante apposite convenzioni, conformi, nei rapporti con la Regione, ad uno	
	schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale”;	
	d) con D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017 la Giunta della Regione	
	Piemonte ha approvato le nuove “Linee guida relative al controllo analogo	
	sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in	
	house providing strumentale”, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di	
	affidamento in house;	
	e) la Regione Piemonte ha presentato ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs.	
	50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 7/2017, domanda di iscrizione di	
	Finpiemonte nell'elenco delle società in house (Protocollo Anac 0010444 del	
	02/02/2018);	
	f) la verifica, secondo le modalità di cui al punto 6. delle Linee guida ANAC	
	n. 7/2017, dei requisiti di Finpiemonte S.p.A. previsti all'art. 5 del Codice dei	
	Contratti pubblici e agli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 19/08/2016, n. 175, si è	
	conclusa con la Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che ha deliberato	
	l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle amministrazioni	
	aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, in ragione	
	degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A;	
	g) con la D.G.R. n. 2-6472 del 16 febbraio 2018 “Approvazione della	
	metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa	
	agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016	
	e s.m.i.)” la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di	
	comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità	

a cui dovranno attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in

regime di “in house providing” a favore di Finpiemonte;

h) con la D.D. n. 43 del 27 febbraio 2018 il Segretario generale ha adottato il

documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la

valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a

Finpiemonte, in attuazione della D.G.R. n. 2-6472/2018;

i) in data 06.02.2009 è stata firmata fra le Parti la convenzione recante il

numero di repertorio 14195, per l’affidamento a Finpiemonte della gestione

delle misure d’aiuto di cui all’Asse II “Sostenibilità ed efficienza energetica”

attività II.1.1, II.1.2 e II.1.3 del programma operativo regionale – FESR

2007/2013 – obiettivo “Competitività regionale e occupazione” e del PSO

Misura II.8 – Più Green (fondi 111, 112, 120 e 174), con durata prevista fino

al 6/2/2017;

j) in data 30.07.2013 è stata firmata fra le Parti la convenzione recante il

numero di repertorio 315, per l’affidamento a Finpiemonte delle attività di

gestione finanziaria e di controllo relative ai bandi approvati con

determinazione dirigenziale n. 138/DB2104, n 141/DB2104 e n. 142/DB2104

del 14 dicembre 2012 in attuazione del piano d’azione per l’energia 2012-

2013 di cui alla DGR 5-4929 del 19 novembre 2012 nell’ambito del POR

FESR 2007-2013 – asse II “Sostenibilità ed efficienza energetica” (fondi 255,

256, 258), con durata prevista fino al 31.12.2015;

k) che nel rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione Quadro ed

in coerenza con quanto disciplinato nei contratti di affidamento sopra elencati,

i corrispettivi maturati dalle attività di gestione sono stati regolarmente

riconosciuti e liquidati a Finpiemonte, ad eccezione di quelli rendicontati

successivamente alla data di scadenza dei contratti stessi;

l) Finpiemonte, in accordo con la Regione Piemonte, ha garantito lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle misure d'aiuto soprarichiamate, nel periodo di non vigenza contrattuale fino alla stipula del presente contratto;

m) risulta necessario continuare ad avvalersi del supporto tecnico di Finpiemonte per la gestione delle attività che risultano indispensabili anche ai fini di ottemperare a quanto previsto all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/06, successivamente modificato dall'art.1 del Regolamento (CE) n. 539/2010 circa la "Stabilità delle operazioni";

n) le Parti convengono nel disciplinare le attività che Finpiemonte ha svolto nel periodo successivo alla data di scadenza dei contratti soprarichiamati e che dovranno essere ancora svolte, adeguando i corrispettivi ai provvedimenti in materia di congruità.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti, nel rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010, con cui la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro), successivamente integrata con D.G.R. n. 17-2516 del 30/11/2015,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto

1 La Regione affida a Finpiemonte le attività meglio dettagliate al successivo art. 2 riguardanti in particolare lo svolgimento delle attività residuali, a completamento dell'esecuzione dei contratti:

- Rep. n. 14195 del 06/03.2009, relativo alla gestione dei Bandi dell'Asse II "Sostenibilità ed efficienza energetica" attività II.1.1, II.1.2 e II.1.3 del programma operativo regionale – FESR 2007/2013 – obiettivo "Competitività regionale e occupazione" e del PSO Misura II.8 – Più Green (fondi 111, 112, 120 e 174);

- Rep. n. 315 del 30.07.2013, relativo alla gestione dei Bandi regionali in attuazione del piano d'azione per l'energia 2012-2013 di cui alla DGR 5-4929 del 19 novembre 2012 nell'ambito del POR FESR 2007-2013 – asse II "Sostenibilità ed efficienza energetica" (fondi 255, 256, 258).

Art. 2 - Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività di carattere residuale, così come meglio descritte e dettagliate nell'offerta di servizio pervenuta con nota agli atti del Settore Sviluppo energetico sostenibile, (prot. rif. n. CHC/AF/gif/20-61958 del 1/12/2020):

- a) monitoraggio e raccordo con l'Autorità di gestione;
- b) solo per le misure d'aiuto che prevedevano il rimborso del finanziamento pubblico secondo un piano d'ammortamento prestabilito, il monitoraggio del credito, sia quanto agli incassi che ai recuperi in via giudiziale e stragiudiziale, anche attraverso gli istituti di credito co-finanziatori, gestione dei rapporti con questi ultimi, nonché la gestione di proposte transattive, ristrutturazioni, rateizzazioni importi, revoche, moratorie. Le attività connesse alla gestione delle posizioni ricomprese nella Delibera n. 123-9030 del 16/05/2019 non rientrano nell'ambito del presente Contratto;

- | | |
|----|--|
| c) | revoca degli aiuti concessi, |
| d) | attività connesse al recupero degli indebiti, attraverso il monitoraggio periodico degli obblighi di restituzione delle somme indebitamente percepite e conseguente segnalazione delle posizioni inadempienti agli uffici regionali per l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 mediante la società Soris S.p.A. e denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile); |
| e) | irrogazione sanzioni art. 12 L.R. n. 34/2004; |
| f) | attività finalizzate ad accertare la “Stabilità delle operazioni”, ai sensi dell’art. 57 del Regolamento (CE) n. 1083/06, successivamente modificato dall’art. 1 dal Regolamento (CE) n. 539/2010; |
| g) | registrazione e conservazione della documentazione; |
| h) | servizio di assistenza agli utenti sullo stato di avanzamento delle singole pratiche, attraverso il canale telefonico, di posta elettronica o accoglienza diretta; |
| i) | gestione del servizio di evasione delle richieste di accesso agli atti; |
| j) | gestione del servizio di informativa nei confronti delle Autorità (Procure, Guardia di Finanza, Corte dei Conti); |
| k) | supporto legale in caso di eventuali controversie e patrocinio nei contenziosi giudiziali, in ogni grado e sede, in cui Finpiemonte sia coinvolta sia quale parte convenuta che quale parte attrice a tutela e recupero dei crediti, anche nell’ambito delle procedure concorsuali (fallimenti e concordati e altre procedure); |
| l) | attività finanziaria e contabile connessa alla gestione dei fondi |

pubblici trasferiti;

m) predisposizione della documentazione ex art. 26 della Convenzione

Quadro.

2. La Regione riconosce che Finpiemonte, in esecuzione dei contratti già sottoscritti e non rinnovati ovvero in relazione a prestazioni comunque richieste, ha effettuato attività riconducibili alle prestazioni di cui al comma 1 successivamente al periodo di scadenza dei contratti citati al precedente Articolo 1. Pertanto, il presente contratto disciplina sia tali attività, sia quelle da effettuarsi fino alla scadenza indicata al successivo articolo 5 (Durata).

Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basano le misure oggetto del presente contratto, l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative del Bando, nonché le altre funzioni di controllo previste dal bando, dalla Convenzione quadro e dal presente affidamento.

2. In particolare, la Regione svolge le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 11 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività affidata con il presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo - Risorse

1. Alla data del 31/12/2019 le disponibilità liquide dei fondi istituiti per la gestione delle Misure assommano a:

- € 2.628.206,99, sulle giacenze del fondo 111;

- € 760.732,45, sulle giacenze del fondo 112;

- € 10.143,72, sulle giacenze del fondo 120;

- € 858.159,28, sulle giacenze del fondo 174;

- € 87.485,90, sulle giacenze del fondo 256;

- € 2.124.756,43, sulle giacenze del fondo 258;

- per il fondo 255, non si registrano giacenze, poiché alla data del 23/11/2018, il conto corrente di riferimento è stato estinto.

2. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2022.

2. In caso di necessità potranno essere concordate tra le Parti eventuali proroghe mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza modifica del presente contratto.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. La Regione Piemonte esercita il controllo analogo sull'attività di Finpiemonte nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2-6001 del 01 dicembre 2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato le nuove linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di “in house providing” strumentale, nonché la vigilanza sull'affidamento regolamentato dal presente contratto anche in conformità alla normativa generale e speciale di riferimento.

2. Finpiemonte è altresì tenuta ad attenersi alla normativa vigente in

materia di archiviazione, conservazione e scarto dei documenti.

3. La Regione – Direzione Ambiente, energia e territorio - Settore Sviluppo energetico sostenibile – si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti alle materie oggetto di affidamento. Finpiemonte dovrà, in ogni caso, dare applicazione alla normativa primaria e secondaria (afferente le materie di cui sopra od altre materie) che entrerà in vigore successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto e la cui applicazione risulti obbligatoria in riferimento alle attività e funzioni oggetto del presente affidamento.

4. Il presente contratto potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni in conseguenza dell’attuazione degli indirizzi sul controllo analogo, indicati al comma 1.

Art. 7 – Costi delle attività – Corrispettivo

1. La Regione, per l’affidamento in oggetto, corrisponderà a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica richiamata nelle premesse.

2. Così come previsto nell’offerta di servizio pervenuta con nota agli atti del Settore Sviluppo energetico sostenibile, (prot. rif. n. CHC/AF/gif/20-61958 del 1/12/2020), il corrispettivo contrattuale complessivo è pari a Euro 328.903,70 (Iva inclusa), ripartito sulle diverse annualità;

- Euro 224.625,83 (ofi) oneri di gestione relativi all’attività svolta fino al 31/12/2019;

- Euro 37.513,43 (ofi) oneri di gestione relativi all’attività da svolgere nel 2020;

- Euro 36.198,83 (ofi) oneri di gestione relativi all’attività da svolgere

nel 2021;

- Euro 30.565,61 (ofi) oneri di gestione relativi all'attività da svolgere nel 2022.

3. Le modalità di remunerazione dei servizi resi riconducibili alla gestione di strumenti finanziari sono convenute prevedendo:

a) una remunerazione di base annua, calcolata applicando le percentuali indicate nell'offerta di servizio di cui al comma 2, alle dotazioni dei fondi, riscontrabili sui Bilanci dei Fondi, presentati annualmente da Finpiemonte alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 26 della Convenzione Quadro. Per quanto riguarda il valore annuo della dotazione del fondo, vengono considerati:

- ad incremento della stessa, gli accrediti e gli eventuali girofondi attivi;

- a decremento della stessa, le restituzioni dal fondo e gli eventuali girofondi passivi.

b) una remunerazione di performance calcolata applicando le percentuali indicate nell'offerta di servizio di cui al comma 2, al valore dei crediti residui, riscontrabili sui Bilanci dei Fondi, presentati annualmente da Finpiemonte alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 26 della Convenzione Quadro.

4. Per quanto riguarda le modalità di remunerazione dei servizi resi riconducibili alla gestione di strumenti finanziari, le Parti concordano sulla possibilità di rivalutare le percentuali convenute, al verificarsi di fatti estranei alla sfera d'azione di Finpiemonte, che determinino un cambiamento dei presupposti indicati nell'offerta pervenuta agli atti del Settore (a mezzo pec prot CHC/AF/gif/20-61958 del 1/12/2020).

5. La copertura del corrispettivo è assicurata dalle risorse stanziare sui

capitoli 113980 del Bilancio regionale finanziario gestionale 2020/2022

previste con **DD n. _____del _____**dalla Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Sviluppo energetico sostenibile.

6. Per quanto riguarda gli oneri da sostenere a partire dal 01/01/2020, Finpiemonte presenterà periodicamente dettagliato consuntivo dei costi effettivamente sostenuti per le attività oggetto del presente contratto, per ciascuno dei bandi gestiti. A tale proposito è tenuta a monitorare sulla base di stati di avanzamento a periodicità quadrimestrale e al termine di ciascun esercizio finanziario, l'andamento delle attività e dei costi sostenuti.

7. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 2 verrà effettuato dalla Regione a seguito di emissioni di regolari fatture in modalità elettronica (ai sensi dell'art. 1, commi 209-2013 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007, del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito, con modificazioni, nella legge 89 del 23 giugno 2014), entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte del documento stesso e sulla base della relazione annuale relativa all'attività di gestione svolta che sarà opportunamente valutata dal Responsabile della struttura regionale competente

Art. 8 - Modalità di revisione del contratto

1. Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa, del Regolamento Regionale, della Convenzione Quadro o al verificarsi di fatti straordinari o imprevedibili, estranei alla sfera di azione di Finpiemonte, che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle

attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

Art. 9 – Revoca del contratto

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 - Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. La Regione Piemonte e Finpiemonte si riconoscono, ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito: GDPR), e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come novellato dal D. Lgs. 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679, entrambi Titolari del trattamento dei dati personali, effettuati con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere agli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto.

2. Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce direttamente e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni titolare deve provvedere autonomamente, tra l'altro, a fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali agli interessati per quanto concerne i propri trattamenti.

3. L'informativa sul trattamento dei dati personali da parte di Finpiemonte è pubblicata sul sito internet www.finpiemonte.it.

4. Per quanto concerne il trattamento da parte della Regione Piemonte di dati personali riferiti a persone fisiche di Finpiemonte (necessari per la stipula del presente contratto o per altri fini), ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sopra citato (GDPR), i dati personali sono raccolti e trattati nel

	rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche	
	con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al	
	contratto ed al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono	
	acquisiti dalla Direzione Ambiente, energia e Territorio, Settore Sviluppo	
	energetico sostenibile. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle	
	funzioni istituzionali previste. Il conferimento dei dati ed il relativo	
	trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne	
	consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità	
	del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto. Il dato di contatto	
	del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è:	
	dpo@regione.piemonte.it . Il Titolare del trattamento dei dati personali è la	
	Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile del	
	Settore Sistema Informativo Regionale. I dati personali sopra citati saranno	
	trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni)	
	individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile	
	(esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure	
	tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi	
	interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati. I suddetti dati, resi	
	anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs.	
	281/1999 e s.m.i.). I dati personali sono conservati, per il periodo stabilito nel	
	piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte. I dati	
	personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese	
	terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla	
	normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la	
	profilazione. I dati personali potranno essere comunicati ad altre strutture	

regionali interessate, in particolare la Direzione Segreteria della Giunta Regionale (Settore Indirizzi e controlli Società Partecipate, Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici), ad altri settori della Direzione Competitività del sistema regionale nonché ad altri soggetti od Autorità nei casi previsti dalla legge. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

5. Per quanto concerne il trattamento, da parte di Finpiemonte, di dati personali riferiti alle persone fisiche della Regione, inerenti la stipula del contratto, si rinvia all'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicati sul sito web di Finpiemonte S.p.A.

Art. 12 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 13 – Repertoriatura e registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto è soggetto a repertoriatura presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 novembre 1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed

è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Art. 14. Codice di comportamento

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24 novembre 2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Codice citato al comma 1, esso, oltre ai dipendenti della Giunta Regionale, si applica anche ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d'opera, ai professionisti e ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, per quanto compatibile.

3. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione della presente convenzione, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

REGIONE PIEMONTE

Direzione Ambiente, energia e Territorio

Settore Sviluppo energetico sostenibile

Dirigente Responsabile

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

FINPIEMONTE S.P.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82